

Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020

Disposizioni straordinarie relative al deposito di Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, 86/2012 e smi, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;*
- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- l’ordinanza del Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.”;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;*

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali al fine di limitare il contagio ed in particolare quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020 con il quale è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune indicate nell'Allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato che:

- tali previsioni hanno di fatto ingenerato la sospensione dei lavori, tanto per effetto del DPCM 22 marzo 2020, quanto per la concreta impossibilità di proseguire a seguito delle diverse misure per il contenimento dell'emergenza previste;
- la certa assunzione di responsabilità e la profusione del massimo impegno, oltre che dalle strutture commissariali, da parte di Enti locali, privati beneficiari, professionisti ed imprese al fine di assicurare l'attuazione di ogni possibile misura atta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevata la necessità di agevolare l'erogazione di risorse, rispetto agli interventi in corso per cui sia intervenuta la sospensione dei cantieri consentendo:

- di derogare a quanto previsto all'art. 8 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 ed 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle percentuali di esecuzione dei lavori propedeutiche all'erogazione del contributo, consentendo la presentazione di uno stato di avanzamento lavori corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di derogare a quanto previsto dall'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni, riferita alle attività produttive, consentendo la presentazione di un ulteriore SAL, rispetto ai quattro previsti dall'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 8 corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in caso di interventi non complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione;
- di definire modalità straordinarie di liquidazione dei SAL finali in deroga a quanto già previsto dalle sopra citate ordinanze.

Ritenuto pertanto di prevedere:

- la possibilità per i beneficiari, esclusivamente fino al termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai fini di una corrispondente erogazione percentuale di contributo, di depositare tramite il tecnico incaricato, una tantum e in via eccezionale, uno stato d'avanzamento lavori corrispondente alla quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere avutasi per l'emergenza sanitaria;
- che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione di quanto specificato al punto che precede, sarà possibile depositare uno dei SAL previsti dall'art. 8 delle medesime ordinanze, ad esclusione del SAL finale, attestando l'esecuzione di una percentuale di lavori ammissibili realizzati seppure inferiore a quella prevista;
- che ove opzionato detto deposito in deroga, la richiesta della residua percentuale prevista in via ordinaria dovrà essere cumulata nell'ambito del SAL ordinario successivo;
- che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012, i Comuni possano autorizzare l'erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese

già realizzata e verificata, posticipando l'erogazione del residuo all'esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari;

- che per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni sarà possibile depositare un SAL straordinario aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 8 corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in caso di interventi non complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione;
- che per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni l'importo del SAL straordinario, sommato ai SAL già depositati e liquidati, non potrà superare il 90% del contributo complessivo concesso;
- che per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni i beneficiari potranno richiedere di istruire le domande di Saldo, già protocollate sulla piattaforma, quale Stato di avanzamento Lavori, che sommato ai SAL già liquidati, non superi il 90% del contributo complessivo concesso; l'istruttoria sarà effettuata valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all'art. 14 bis.

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Stato di avanzamento lavori straordinario per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai soli fini dell'erogazione di una percentuale di contributo corrispondente allo stato di consistenza del cantiere alla data di sospensione dello stesso a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito il deposito in deroga di uno dei SAL previsti dall'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del SAL finale, che attesti l'esecuzione di una percentuale di lavori inferiore a quella stabilita dalle sopra citate ordinanze.
2. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) di cui al comma precedente, redatto dal direttore dei lavori sulla base dello stato di consistenza alla sospensione del cantiere unitamente al certificato di sospensione dei lavori, deve essere presentato con le modalità previste dall'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per una sola volta, entro e non oltre il termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e dovrà attestare l'esecuzione dei lavori non già rendicontati nelle richieste di SAL precedenti.
3. Qualora per l'intervento sia intervenuta una variante sostanziale non è consentito il deposito di cui al comma 1 per le lavorazioni diverse da quelle ritenute ammissibili in sede di concessione.

4. Qualora per il medesimo intervento sia già stato depositato in regime ordinario uno Stato di Avanzamento Lavori del quale non risulta ancora autorizzata l'erogazione da parte del Comune, il deposito di cui al comma 1 sarà consentito solo a conclusione del procedimento di autorizzazione all'erogazione richiamato.
5. La percentuale di lavori di differenza rispetto a quanto previsto per ciascun SAL dall'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, della quale non attestata l'esecuzione nell'ambito del SAL di cui al comma 1, dovrà essere asseverata congiuntamente al SAL immediatamente successivo.
6. Per i SAL finali già depositati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 2, in via eccezionale è consentito ai Comuni di autorizzare l'erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese già realizzata e verificata, posticipando l'erogazione del residuo all'esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari.

Art. 1bis

Stato di avanzamento lavori in deroga per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. In deroga a quanto previsto dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, avvenuta l'autorizzazione all'erogazione del contributo di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) Ord. 29/2012 od all'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 e 86/2012, anche ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, è consentito, in via straordinaria ed una tantum, il deposito di uno Stato di Avanzamento Lavori che attesti l'esecuzione di una percentuale di lavori non superiore al 90% del contributo concesso.
2. In caso di richiesta del beneficiario di erogazione in soluzione unica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, è consentito il deposito di un SAL ai sensi del comma 1 che attesti l'esecuzione di una percentuale di lavori corrispondente almeno al 50% del contributo concesso.
3. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui al comma 1, redatto dal direttore dei lavori, deve essere presentato entro e non oltre il termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, utilizzando la modulistica MUDE "*Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione*" ed allegando obbligatoriamente il modulo "*Stato di avanzamento Lavori in Deroga*" parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ove indicare la percentuale di lavori attestata e realizzata. Ai fini dell'autorizzazione all'erogazione secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - a) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi

di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;

- b) documentazione tecnico-economica comprovante le diverse fasi di avanzamento delle lavorazioni eseguite;
 - c) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
4. Il professionista comunica l'avvenuto deposito su piattaforma MUDE tramite pec da inviarsi al Comune territorialmente competente, e per conoscenza al Commissario Delegato utilizzando l'indirizzo tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell'oggetto "*Richiesta di SAL straordinario relativo alla pratica MUDE RCR (indicare nr. MUDE) ai sensi dell'art. 1 bis ord. n. 9/2020 e smi*".
 5. Non è consentito il deposito di cui al comma 1 per gli interventi per i quali sia stato richiesto l'anticipo previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
 6. Qualora per l'intervento sia intervenuta una variante sostanziale non è consentito il deposito di cui al comma 1 per le lavorazioni diverse da quelle ritenute ammissibili in sede di concessione.
 7. Per gli interventi in relazione ai quali risulta altresì erogato lo Stato di Avanzamento lavori straordinario di cui all'art. 1, la percentuale di lavori di differenza rispetto alle percentuali previste dall'art. 8 c. 1 lett. a) Ord. 29/2012 e successive modifiche ed integrazioni o dall'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere asseverata congiuntamente al SAL in deroga di cui al comma 1 del presente articolo.
 8. La restante percentuale di lavori necessaria al completamento dell'intervento dovrà essere asseverata, presentata e rendicontata secondo le modalità previste dall'art. 8 c. 1 lett. b) Ord. 29/2012 o dall'art. 8 c. 1 lett. d) delle Ordd. 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Stato di avanzamento lavori straordinario per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni, anche in caso di interventi non particolarmente complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione, in via straordinaria ed una tantum, i beneficiari potranno presentare un ulteriore Stato di Avanzamento Lavori, corrispondente alla quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere, avutasi per l'emergenza

sanitaria e nella misura, sommato ai SAL già depositati e liquidati, non superiore al 90% del contributo complessivo concesso.

2. Al fine di ottenere l'erogazione della parte di contributo, relativa al SAL di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà compilare la richiesta sull'applicativo web e caricare la documentazione prevista agli artt. 14bis - anche in presenza di varianti non essenziali e non sostanziali, in deroga a quanto previsto dal comma 6 -, 14 ter - anche in presenza di varianti non essenziali e non sostanziali, in deroga a quanto previsto dal comma 3 -, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del SAL del contributo.
3. Il beneficiario potrà presentare l'ulteriore Stato di Avanzamento Lavori, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine previsto, dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, i beneficiari potranno richiedere, attraverso la piattaforma SFINGE – sezione 'Comunicazioni di variazioni alla domanda' -, di istruire le domande di Saldo, già protocollate sulla piattaforma, quale Stato di avanzamento Lavori, che sommato ai SAL già liquidati, non superi il 90% del contributo complessivo concesso. L'istruttoria dello Stato avanzamento Lavori sarà effettuata valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all'art. 14 bis dell'Ordinanza n. 57/2012 e riviando la verifica puntuale e dettagliata della suddetta documentazione nella fase di cui al successivo comma 5.
5. Successivamente all'erogazione dello Stato avanzamento Lavori di cui al comma precedente, il Commissario Delegato provvederà di ufficio all'istruttoria della documentazione già presente sulla piattaforma SFINGE e relativa al saldo del contributo, instaurando un contraddittorio con il beneficiario attraverso richiesta di eventuali integrazioni. Terminato lo stato di emergenza di cui dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 il Commissario Delegato procederà al sopralluogo, secondo le modalità previste nel proprio Decreto n. 786/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Stato di Avanzamento Lavori in deroga ai sensi dell'art. 1bis comma 3 Ordinanza 9/2020 e smi del Commissario delegato

Fac-simile dichiarazioni per richiesta erogazione SAL in deroga

RICHIESTA EROGAZIONE Stato Avanzamento Lavori in deroga per l'intervento ubicato in Comune di

(via/piazza) , n. ,

cap

MUDE RICHIESTA (inserire n. istanza RCR di

riferimento) CUP (inserire codice CUP di cui all'allegato unico)

DATI GENERALI

Asseverazione di avanzamento lavori in deroga art. 1bis Ordinanza Commissariale n.9 del 2020 e s.m.i. per erogazione del contributo

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, ASSEVERA, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, l'**esecuzione di una percentuale pari al** % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento;

La richiesta, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, viene formulata

in **assenza di richiesta** di erogazione dell'**anticipo all'impresa appaltatrice** previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 delle Ordd. 29, 51 ed 86/2012 e smi

e (selezionare una delle opzioni):

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione della percentuale di contributo di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza 29/2012 e smi;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza 29/2012 e smi, come consentita dall'art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella stabilita e pari al % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione della percentuale di contributo cui all'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 ed 86/2012 e smi;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione di cui all'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordd. 51 ed 86/2012 e smi, come consentita dall'art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella stabilita e pari al % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento;

quale ulteriore SAL, in deroga, per istanze con iniziale richiesta di erogazione del contributo in **soluzione unica** ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi, conseguente all' esecuzione di **almeno il 50% dei lavori ammessi** come previsto dall'art. 1bis comma 2 Ordinanza 9/2020;

Codici IBAN dei soggetti (selezionare una delle opzioni):

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che **nessuna variazione** è intervenuta sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al **quadro C** della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di "soluzione unica").

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che **sono intervenute variazioni** sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al **quadro C** della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di "soluzione unica"); pertanto i dati da utilizzarsi sono implementati quale "allegato facoltativo" al modulo "Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione" utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga.

Suddivisione degli importi per soggetto

Si richiede il pagamento dell'importo dovuto per la presente istanza per gli importi e nei conti correnti indicati in proporzione alle rispettive quote spettanti ed il pagamento degli anticipi effettuati sul conto corrente dell'intestatario per i lavori iniziati prima della emanazione della ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco.

COMUNICAZIONI

Documento Unico di Regolarità Contributiva

L'impresa appaltatrice dei lavori dichiara che è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC ("Documento Unico di Regolarità Contributiva"). Il Comune provvederà alla verifica del DURC.

Lavori in subappalto (selezionare una delle opzioni):

L'impresa appaltatrice comunica che **NON ha affidato lavori in subappalto**

L'impresa appaltatrice comunica che **HA affidato lavori in subappalto** e pertanto si implementano, quali allegati al modulo "Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione" utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga, le seguenti dichiarazioni:

dichiarazione asseverata di aver praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto d'appalto con ribasso non superiore al 20%

Impegni nei confronti dei fornitori ed eventuali imprese esecutrici

Si allega dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice attestante il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici.